



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DAL MAS, CALIENDO, MODENA e VITALI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 2019**

Modifiche all’articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di negoziazione assistita nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

ONOREVOLI SENATORI. – La negoziazione assistita, introdotta con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, consiste nell'accordo tramite il quale le parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati.

In particolare, con l'articolo 6 del citato decreto-legge il legislatore ha avvertito la necessità di disciplinare separatamente la convenzione di negoziazione assistita nell'ambito dei procedimenti di famiglia (separazioni, divorzi e loro modifiche).

Tale istituto offre evidenza di due precise problematiche, la cui risoluzione ispira il presente disegno di legge.

1) Nello specifico, il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014 stabilisce che: «L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio».

Le parti, oltre a regolamentare le cosiddette situazioni tipiche del procedimento di separazione e di divorzio (ad esempio l'addebitabilità della separazione, l'assegno di mantenimento o divorzile per uno dei coniugi, il regime di affidamento e di visita dei figli, l'assegnazione della casa coniugale, l'assegno di mantenimento per i figli), possono altresì disciplinare le vicende traslative

aventi ad oggetti beni immobili ovvero beni mobili registrati, ponendosi in tal caso l'esigenza primaria di rendere conoscibile ai terzi la citata traslazione mediante trascrizione nei pubblici registri immobiliari.

In fase di applicazione della suddetta disposizione, è emersa una lacuna interpretativa correlata alla necessità di far autenticare da un notaio, o da altro pubblico ufficiale autorizzato, la sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita nell'ambito dei procedimenti di famiglia, sottoscrizione peraltro già autenticata dai difensori delle parti: tale questione si è posta in vista della successiva trascrizione nei pubblici registri immobiliari del predetto accordo.

Alcuni conservatori dei registri immobiliari, invero, hanno trascritto la convenzione di negoziazione assistita *ex* articolo 6 solo «con riserva», dando così applicazione all'articolo 2674-*bis* del codice civile, sulla scorta della mancata autenticazione del suddetto accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (come dispone espressamente l'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 132 del 2014).

Parte della giurisprudenza di merito (si vedano, *ex plurimis*, tribunale di Pordenone, 16 marzo 2017; tribunale di Roma, V sezione civile, 17 marzo 2017; tribunale di Roma, V sezione civile, 18 gennaio 2018, n. 458; tribunale di Roma, V sezione civile, 2 luglio 2018, n. 4429), investita del reclamo avverso i citati provvedimenti adottati dai conservatori dei registri immobiliari, ha tuttavia adottato una soluzione in linea con il già richiamato precetto di cui al comma 3 dell'articolo 6, ai sensi del quale «l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provve-

dimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio», evidenziando la non necessità di far autenticare, ai fini della trascrizione, il predetto accordo da pubblico ufficiale autorizzato.

Dalla richiamata giurisprudenza di merito si possono ricavare coerentemente i seguenti principi generali: l'avvocato ha un potere di certificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni dei coniugi - parti contraenti della predetta convenzione di negoziazione assistita - e di conformità del predetto accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2014, il quale richiama a sua volta l'articolo 5 dello stesso provvedimento.

Tale potere comporta altresì, per l'avvocato, la possibilità di attestare che la copia è conforme al documento originale sottoscritto dalle parti e dai difensori medesimi.

Siffatto potere certificativo è strumentale - come dispone l'articolo 6, comma 3 - alla trascrizione del suddetto accordo nell'archivio dello stato civile, nonché all'annotazione dello stesso a margine dell'atto di nascita e dell'atto di matrimonio.

La certificazione dell'autografia della parte *ex* articolo 6, comma 3, rappresenta una mera esplicitazione del ben più ampio potere di certificazione posto in essere dal difensore in fase di conferimento della procura alle liti ai sensi dell'articolo 83, terzo comma, del codice procedura civile.

In tal senso la giurisprudenza attribuisce al difensore che autentica la sottoscrizione della parte *ex* articolo 83 del codice procedura civile la qualifica di pubblico ufficiale (si vedano, *ex multibus*, Cassazione civile, sentenze n. 6047 del 2003 e n. 10240 del 2009; ordinanza n. 7823 del 2012).

Se dunque il difensore che certifica ed autentica la sottoscrizione della parte è pubblico ufficiale - secondo la citata giurisprudenza nomofilattica - ne deriva per l'effetto che la convenzione di negoziazione assistita *ex* articolo 6, comma 3, del decreto-legge 132 del 2014 è da considerarsi atto pubblico ai sensi dell'articolo 2699 del codice civile, essendo un « documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo ove l'atto è formato ».

La conferma della piena trascrivibilità dell'accordo *ex* articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2014 - senza l'ulteriore autenticazione da parte del notaio - si può peraltro desumere dalla disposizione di cui all'articolo 2643, numero 14), del codice civile, che prevede giustappunto la trascrizione, non solo della sentenza e degli altri provvedimenti giudiziali che producano gli effetti di cui alla citata disposizione, ma anche degli ulteriori atti ai quali la legge riconosce i medesimi effetti.

Non vi è dubbio che tra i predetti « atti » rientri anche la convenzione di negoziazione assistita in oggetto. In tal senso si evidenzia che il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014 dispone che la soluzione consensuale raggiunta in forza della convenzione di negoziazione « produce gli effetti e tiene luogo » dei corrispondenti provvedimenti giudiziari che definiscono, nei casi di cui al comma 1 dello stesso articolo 6, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Sulla scorta delle suesposte premesse, si può affermare che la certificazione posta in essere dagli avvocati dei coniugi è strumentale, non solo alla trascrizione dell'accordo di negoziazione assistita, *ex* articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2014,

nell'archivio dello stato civile, nonché all'annotazione dello stesso a margine dell'atto di nascita e dell'atto di matrimonio, ma anche alla trascrizione dell'accordo medesimo nei registri immobiliari.

Tale soluzione si rivela, peraltro, in linea con la *ratio* medesima del decreto-legge n. 132 del 2014, adottato per esigenze deflattive e di semplificazione.

2) L'articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, prevede che, su accordo delle parti, la corresponsione dell'assegno divorzile possa avvenire in un'unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale.

L'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2014 nulla dice sul punto, sicché ci si interroga sulla possibilità di concordare in fase di negoziazione assistita un assegno divorzile *una tantum*.

Orbene - stante la possibilità per i coniugi di addivenire ad un accordo anche su questioni che tipicamente riguardano diritti indisponibili e valutata altresì la locuzione adoperata dal legislatore (l'accordo « tiene luogo » della sentenza) - sembra ragionevole ritenere che gli stessi coniugi possano accordarsi sulla corresponsione in un'unica soluzione del contributo per il mantenimento o dell'assegno divorzile in caso di scioglimento del vincolo.

Tale assunto trova forza, incidentalmente, in una sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 4478 del 13-26 ottobre 2016), chiamato a pronunciarsi su un istituto parallelo a quello in oggetto, *id est* gli accordi tra coniugi (in materia di separazione, divorzio e relative modifiche) conclusi innanzi all'ufficiale di stato civile, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 132 del 2014.

In particolare, si è rilevato che l'espressione di cui al citato comma 3 dell'articolo 12 (« L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale ») si riferisce, let-

teralmente, agli accordi traslativi della proprietà (o di altri diritti) con i quali i coniugi decidono, mediante il cosiddetto assegno *una tantum*, di regolare l'assetto dei propri rapporti economici.

Orbene, ragionando al contrario, parte della dottrina ha dedotto che sarebbe invece sempre possibile per i coniugi - in sede di negoziazione assistita *ex* articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014 - addivenire ad un accordo con modalità di pagamento dell'assegno divorzile *una tantum*.

Pur nella consapevolezza delle incertezze interpretative sussistenti sul punto e di orientamenti giurisprudenziali privi di univocità, sembra che siffatta positiva impostazione sia coerente con lo spirito della normativa in oggetto.

Del resto - se è vero che il controllo giudiziale di equità sull'assegno *una tantum* ai sensi dell'articolo 5, ottavo comma, della legge n. 898 del 1970 si risolve in una sorta di « omologazione » da parte del tribunale, il quale deve effettuare un controllo sia di legittimità che di merito in ordine al *quantum* concordato - si può ben concludere affermando che in materia di negoziazione assistita (nelle questioni matrimoniali) tale omologa è assorbita dai relativi accordi *inter partes*.

Il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, vuole costituire un intervento normativo di natura interpretativa coerente con la *ratio* che ha ispirato l'introduzione delle misure di degiurisdizionalizzazione anche in materia di separazione e divorzio, nei casi in cui siano interessati diritti reali immobiliari.

La finalità dell'articolato è quella di recepire i principi generali di matrice ordinamentale, come dedotti dalla giurisprudenza più attenta, al fine di coordinare il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014 con le norme del codice civile e, in termini più espansivi, con il sistema giuri-

dico, così da ottenere un *unicum* scevro da contraddizioni interpretative e logiche.

In tal senso il comma 3 dell'articolo 6, del citato decreto legge viene integrato nel senso di rendere la convenzione di negoziazione assistita, debitamente sottoscritta dalle parti ed autenticata dagli avvocati, titolo idoneo per la trascrizione *ex* articolo 2657 del codice civile: con ciò, escludendo la formalità della successiva autenticazione, la quale comporterebbe « la vanificazione » del disposto normativo e degli obiettivi di efficienza e funzionalità del sistema civile enunciati nel preambolo del testo istitutivo,

nonché un « irriducibile contrasto con i canoni costituzionali di coerenza e ragionevolezza ».

Parimenti – sempre nella logica di valorizzazione delle intese pattizie *ex* articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2014 – si prevede l'inserimento del nuovo comma 3-*bis*, alla cui stregua la convenzione di negoziazione assistita, nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle relative condizioni, può prevedere la corresponsione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, la convenzione medesima, sottoscritta dalle parti ed autenticata dagli avvocati che le assistono, è titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile »;

*b)* dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* La convenzione di negoziazione assistita, nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di divorzio, può prevedere la corresponsione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione ».



€ 1,00